

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-907 del 05/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.C.A. S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 183-195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione impianti per la ristorazione, l'arte bianca, i grandi impianti, le pasticcerie, le pizzerie e la refrigerazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 183 e 195
Proposta	n. PDET-AMB-2016-922 del 05/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLÌ-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLÌ-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.C.A. S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 183-195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione impianti per la ristorazione, l'arte bianca, i grandi impianti, le pasticcerie, le pizzerie e la refrigerazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 183 – 195.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 01/06/2015, acquisita al Prot. Com.le 9152 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 52678 del 08/06/2015, da **A.C.A. S.R.L.**, nella persona di Massi Ivan in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana 183-195, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione impianti per la ristorazione, l'arte bianca, i grandi impianti, le pasticcerie, le pizzerie e la refrigerazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 183 – 195, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/06/2015 Prot. Com.le 10895, acquisita al Prot. Prov.le 60330/2015, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che, a seguito di richiesta da parte della Ditta in data 28/07/2015, il SUAP del Comune di Bertinoro, con Nota Prot. Com.le 13367 del 31/07/2015 acquisita dalla Provincia al Prot. Prov.le 69430, ha prorogato i termini di scadenza per la presentazione della documentazione integrativa richiesta fino al 27/10/2015;

Tenuto conto che in data 27/10/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 18525 ed al Prot. Prov.le 93636 del 30/10/2015;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 100306 del 24/11/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 03/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di limiti e prescrizioni, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Bertinoro con Nota Prot. Com.le 9973 del 15/06/2015, acquisita al Prot. Prov.le 99712 del 23/11/2015, visto quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8 comma 5 della L. 447/1995 – art. 4 comma 2 DPR 227/2011) resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 sottoscritta, ha comunicato quanto segue “...si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla-osta di cui all'art. 8 della L. 26/10.1995 n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico”;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti;

Tenuto conto che la Ditta in data 04/12/2015 ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 21337 e al Prot. Prov.le 104099/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 24/02/2016 al SUAP del Comune di Bertinoro, acquisita al Prot. Com.le 3836 ed al PGFC 2949 del 02/03/2016, e successiva nota a precisazione PGFC 4572 del responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 04/04/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate

nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per le seguenti attività di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:
 5. *“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)”*;
 14. *“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”*;
 31. *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g”*

presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/01/2015 e acquisita al Prot. Prov.le n. 10810/15 del 03/02/15;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **A.C.A. S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **A.C.A. S.R.L.** (C.F./P.IVA 00620770404), con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Piana n. 183-195, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, **per lo stabilimento di produzione impianti per la ristorazione, l'arte bianca, i grandi impianti, le pasticcerie, le pizzerie e la refrigerazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Piana n. 183 – 195.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.

59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL e al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con “autorizzazione di carattere generale” presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/01/2015 e acquisita al prot. Prov.n. 10810/15 del 03/02/15, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 comma 2 e 3. Tale autorizzazione era riferita alle seguenti attività ricomprese nell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 31. *Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g;*
- 14. *Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;*
- 5. *Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (escluso verniciatura).*

Con Determinazione n. 1231 del 08/05/2015 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena era stata invece diniegata l'adesione all'autorizzazione per l'attività di cui al punto 29. “*Saldatura di oggetti e superficie metalliche*” del medesimo Allegato 1B, dal momento che non risultava soddisfatto il requisito di cui al punto a) dell'Allegato 4.29 alla DGR 2236/09 e s.m.i., di seguito riportato “*Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura*”.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto, all'interno di procedura ordinaria art. 269 del Dlgs 152/06 e smi, l'inserimento delle nuove emissioni E2 ed E7 “Saldatura inox”. Con e-mail del 23/06/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria sulle emissioni dell'intero stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/12/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissioni esistenti:

EMISSIONE E1 INCOLLAGGIO PIANI: nel punto di emissione E1, sono convogliate le emissioni provenienti dall'incollaggio dei piani di lavoro, quindi le sostanze inquinanti emesse sono polveri e COV. Il punto E1 era autorizzato con autorizzazione di carattere generale con limite delle Polveri pari a 10 Nmc/h e COV pari a 50 Nmc/h senza l'obbligo di effettuare autocontrolli periodici. Tale attività è compresa nell'allegato 4.14 “*Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g*” della DGR 2236/09 e s.m.i. e nel punto 4.3.20 “*Applicazione ed essiccazione colle e adesivi*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. Verificata la Scheda del prodotto incollante impiegato (per cui è esclusa la presenza di formaldeide e/o ammoniaca o prodotti composti), e considerato che non vengono convogliate aspirazioni derivanti da attività di taglio/rifilatura (per cui non risulta necessario prescrivere il valore limite per le Polveri) si stabilisce il seguente valore limite:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Composti organici volatili (espressi come C-carbonio totale)	50
Frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare i limiti sopraccitati con l'obbligo degli autocontrolli annuali.

La Ditta si impegna a trasmettere la scheda di sicurezza dell'adesivo utilizzato al fine di verificare l'assenza di Formaldeide e Ammoniaca.

EMISSIONI E3 ed E4 TAGLIO LEGNO: le emissioni E3 ed E4 sono collocate nel reparto legno dove vengono tagliati i listelli di legno abete e compensato. I punti E3 ed E4 erano autorizzati con autorizzazione di carattere generale con limite delle polveri pari a 10 mg/Nmc/h, senza l'obbligo di effettuare autocontrolli periodici. La tipologia di attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.3.1 *“Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, tronatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc...”*, che stabilisce un valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri e all'allegato 4.5 *“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)”* della DGR 2236/09 e smi, che prevede un valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri, che pertanto viene stabilito per tali emissioni. In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare i limiti sopraccitati con l'obbligo degli autocontrolli annuali.

EMISSIONE E5 SBAVATURA: nel punto di emissione E5 avviene l'operazione di sbavatura di pezzi tagliati che passano in una macchina. Le sostanze inquinanti emesse sono le polveri. Il punto E5 era autorizzato con autorizzazione di carattere generale con limite delle Polveri pari a 10 Nmc/h, senza l'obbligo di effettuare autocontrolli periodici. Tale attività è compresa nel punto 4.13.22 *“Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura”* dei Criteri CRIAER e nell'allegato 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g”* della DGR 2236/09 e s.m.i., che prevedono un valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri, che pertanto viene stabilito per tale emissione. In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare i limiti sopraccitati con obbligo autocontrolli annuali.

EMISSIONE N E6 TAGLIO A CALDO CON LASER: l'emissione E6 è relativa alle operazioni di taglio a caldo. L'emissione E6 era autorizzata con autorizzazione di carattere generale con limiti delle Polveri pari a 10 Mg/Nmc, senza l'obbligo di effettuare autocontrolli periodici. La tipologia di attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.16 *“Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser”* dove si fissano i valori limite per le Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 20 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (5 mg/Nmc), e nel punto 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* dell'Allegato 1B della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che prevede il valore limite per le Polveri (10 mg/Nmc). Si stabiliscono pertanto i seguenti valori limite, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare i limiti sopraccitati con obbligo autocontrolli annuali.

IMPIANTO TERMICO CIVILE: potenza termica nominale: 28 kW, Combustibile: Metano. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo, per cui non è da autorizzare ai sensi del titolo I.

Emissioni nuove:

EMISSIONI E2 ed E7 SALDATURA INOX: ai punti E2 ed E7 sono convogliate le emissioni provenienti dalla saldatura. Essendo utilizzato anche filo di acciaio inox non ci si può riferire alla D.G.R. 2236/09 e smi per quanto concerne i valori limite di emissione. La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 *“Saldatura”* dove si fissano i valori limite per le Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Rilevato che non è superata la soglia di rilevanza di cui all'Allegato I Parte II punto 1.1. *“Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene”* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri Cromo VI e Nichel non si stabiliscono valori limite per tali inquinanti. Pertanto si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
------------	------------------------

Polveri	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuali

Tenuto conto dei consumi di materiale di apporto per saldatura (150 kg/a di filo) e alla luce del parere CRIAER n.7200 del 27/02/95, la Ditta dovrà rispettare i limiti sopra indicati, mentre i controlli annuali periodici sono sostituiti dalla tenuta di un registro su cui annotare mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura. Tali consumi non dovranno essere superiori a quanto dichiarato nella documentazione allegata alla istanza di AUA.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati senza obbligo dell'autocontrollo annuale sui punti di emissione, in quanto sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di filo per saldatura su apposito registro;
- provvedere alla messa a regime delle emissioni E2 ed E7.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di un controllo alle emissioni E1, E3, E4, E5 ed E6, esistenti ma precedentemente non soggette all'obbligo di effettuare autocontrolli periodici.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/12/15 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della scheda di sicurezza dell'adesivo utilizzato nella attività di incollaggio di cui alla emissione E1, e la positiva valutazione della stessa.

La Ditta in data 04/12/15 ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti in data 10/12/15.

L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpae S.A.C. ha richiesto via mail in data 08/01/16 un riscontro ad Arpae Sezione Provinciale in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ritenendo di confermare quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del 03/12/2015. Con email del 08/03/16 Arpae - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha confermato il proprio parere reso nella Conferenza di Servizi del 03/12/15.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 03/12/15, e della successiva positiva valutazione della documentazione integrativa sopra riportata, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 01/06/2015 prot. n. 9152, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI 28 kW a metano

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione impianti per la ristorazione, l'arte bianca, i grandi impianti, le pasticcerie, le pizzerie e la refrigerazione sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – INCOLLAGGIO PIANI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-carbonio totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA

EMISSIONE N. E7 – SALDATURA

Impianti di abbattimento: celle filtranti ondulate

Portata massima	2.800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	3	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 –TAGLIO LISTELLI ABETE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	1,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 –TAGLIO LISTELLI COMPENSATO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 - SBAVATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	2.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	9,5 m
Durata	2,5 h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – TAGLIO A CALDO CON LASER

Portata massima	1.000 Nmc/h
Altezza minima	8,5 m
Durata	8 h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E2 ed E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.) al Comune di Bertinoro, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E2 ed E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E2 ed E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni E1, E3, E4, E5 ed E6** (esistenti ma precedentemente non soggette all'obbligo di effettuare gli autocontrolli periodici). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1, E3, E4, E5 ed E6 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Il controllo analitico periodico annuale per le **emissioni E2 ed E7** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di filo per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 10**. I consumi mensili di filo per saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a **150 kg**.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo per saldatura, così come precisato al precedente **punto 9**, relativamente alle **emissioni E2 ed E7**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.